

Tribunale Trento,
Sez. spec. in materia di imprese,
Sent., 14/08/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento Specializzata delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Renata Fermanelli - Presidente
dott. Giuliana Segna - Giudice relatore
dott. Benedetto Sieff - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. (*omissis*) R.G. promossa da:

(*omissis*) (c.f. (...)), con il patrocinio degli avv. (*omissis*) e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. (*omissis*)

ATTORE

contro:

(*omissis*) S.P.A. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (*omissis*) e elettivamente domiciliato in Piazza (*omissis*) TRENTO presso lo studio dell'avv. (*omissis*)

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione dd. 28.9.2018 (*omissis*) ha convenuto in giudizio la (*omissis*) spa asserendo di essere socio di minoranza della società convenuta e che il 29.6.2018 era stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria della (*omissis*) per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2017 deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) decisioni in merito alla copertura delle perdita di esercizio 2017; 3) aumento del capitale sociale da Euro. 310.000,00 a Euro. 810.000,00.

Ha precisato che l'assemblea (a maggioranza e con il voto contrario dell'attore) aveva deciso di coprire le perdite d'esercizio attingendo alle riserve disponibili, in modo da non intaccare il capitale sociale, e conseguentemente il patrimonio netto era stato ridotto da Euro 4.043.117,00 ad Euro 3.519.239,00. Inoltre, l'assemblea aveva deliberato contestualmente di disporre un aumento del capitale sociale, da Euro. 310.000,00 ad Euro. 810.000,00, nonostante non fosse necessario.

Ha asserito che le motivazioni addotte per tale aumento di capitale erano generiche e pretestuose (il difficile contesto in cui si trova il settore edile; il risultato negativo 2017 riconducibile alla perdita contabilizzata in seguito al fallimento della (*omissis*) srl avendo maturato una perdita pari a Euro. 1.300.000; l'opportunità di mantenere vivi i ratios patrimoniali e finanziari al cospetto del sistema bancario, fornitori, clienti pubblici, etc.; la possibilità di migliorare il rating bancario con una potenziale riduzione dei tassi oggi applicati).

Ha affermato che, in realtà, tale aumento di capitale configurava un vero e proprio abuso della maggioranza finalizzato a ridurre la partecipazione dell'azionista di minoranza - approfittando della sua temporanea impossibilità di sottoscrivere le nuove azioni.

Ha rilevato che le perdite esposte per Euro. 523.878,00 erano state tranquillamente coperte attingendo dal cospicuo fondo di riserva disponibile (pari a Euro. 2.987.830,26), fermo restando l'integrale esistenza del capitale sociale per Euro. 310.000,00; senza contare che nel patrimonio della società (*omissis*) spa vi erano ulteriori riserve, come risultava dall'esame del bilancio, come quelle di rivalutazione pari a Euro 686.287, riserva legale pari a e. 62.000, accantonamenti al fondo rischi per

circa 1.000.000, depositi bancari e postali per Euro. 1.373.337; depositi questi, che nell'arco di un esercizio (2017) hanno avuto un incremento di ben 958,337,00 euro.

Ha precisato che, in seguito, all'aumento di capitale, la sua quota si era ridotta dal 14,5 % al 5,5 %.

Ha chiesto, pertanto, che fosse annullata la delibera assembleare straordinaria della (*omissis*) spa, del 29 giugno 2018 di aumento del capitale sociale, atteso che detta delibera era stata arbitrariamente e fraudolentemente preordinata a comprimere i diritti del socio di minoranza odierno attore, essendo stata assunta con abuso di potere.

Ha, altresì, affermato che in quell'occasione era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017 (da cui risultava una perdita di esercizio per Euro 523.877,76).

Ha asserito che risultanze del bilancio stesso e le informazioni sull'andamento della società erano incomplete e contraddittorie.

Ha affermato che la società (*omissis*) con sede nella (*omissis*), era controllata al 100 % dalla (*omissis*) spa, ed era appostata in bilancio per Euro. 12.063, mentre a favore della stessa la controllante aveva erogato un finanziamento infruttifero di Euro. 1.471.566 senza termine per la restituzione.

Ha precisato che nel bilancio il credito immobilizzato da (*omissis*) SPA in (*omissis*) è di Euro 1.471.566 e che ai terreni appartenenti alla società (*omissis*) era stato attribuito un valore pari al finanziamento erogato come appostato in bilancio, ma che i terreni già venduti - appartenenti al medesimo lotto - avevano consentito la realizzazione di un prezzo notevolmente inferiore.

Ha affermato che nella nota integrativa si era dato atto del fallimento della (*omissis*) srl e che la convenuta vantava un credito verso tale società pari ad Euro 924.569,00 quale corrispettivo dei lavori edili eseguiti. Veniva, inoltre, precisato che la (*omissis*) spa vantava un credito pari ad Euro 750.000,00 per un acconto/caparra relativo all'acquisto di un immobile in T., sorto nell'ambito di una transazione che avrebbe dovuto consentire alla (*omissis*) di acquisire il bene a ristoro di pregressi crediti commerciali vantati, ancorchè tale immobile fosse gravato da un'ipoteca di primo grado a favore della Cassa Rurale di Trento.

Ha asserito che non veniva chiarito in base a quale criterio di corretta gestione era stata versata una caparra ingente per un immobile ipotecato ed in favore di una società che era già fortemente indebitata con la (*omissis*).

Ha, infine, eccepito l'assenza in nota integrativa di un dettagliato prospetto riepilogativo dei dati essenziali di bilancio.

Ha chiesto, pertanto, che la delibera assembleare dd. 29.6.2018 di aumento del capitale sociale fosse annullata per abuso del diritto; ha chiesto, inoltre, che tale delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2017 fosse annullata o dichiarata nulla per violazione del dovere di informazione o, in via subordinata, per abuso del diritto.

Con comparsa dd. 30.1.2019 si è costituita la (*omissis*) spa asserendo che nel bilancio del 2017 si era verificata, per la prima volta nella vita della società, una perdita superiore ad Euro 500.000,00 che aveva ridotto il patrimonio netto dal Euro 4.043.177,00 ad Euro 3.519,239,00; ha precisato che era stata manifestata la volontà della società di riportare il valore del patrimonio netto ad una consistenza prossima ai quattro milioni di euro, per presentare ai clienti una buona solidità patrimoniale, nonostante la difficile situazione congiunturale nel settore edile, per l'esigenza di mantenere positivi i ratios patrimoniali e finanziari. (avvicinando il livello di autonomia finanziaria all'indice dello 0,33) e di conservare eguali condizioni di affidabilità con gli istituti bancari ed assicurativi.

Con riferimento alla pretesa invalidità della delibera di approvazione del bilancio ha eccepito, preliminarmente, l'interesse ad agire in capo all'attore.

Ha affermato che erano stati rispettati i principi di chiarezza e veridicità e che le contestazioni avversarie erano del tutto generiche.

Ha precisato che il Collegio Sindacale aveva confermato i valori evidenziati a bilancio con riferimento alla società partecipata e che era stata predisposta una stima redatta da un qualificato consulente.

Ha asserito che tali valori erano stati indicati anche nel bilancio dell'anno 2016 e che tale bilancio era stato regolarmente approvato anche dall'attore.

Ha affermato che nella nota illustrativa era stato dato atto dell'intervenuto fallimento, nel 2017, di E.A. srl, e conseguentemente era stata disposta la doverosa svalutazione del credito di Euro 750.000,00, corrispondente alla caparra versata.

Ha chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.

Per quanto concerne il primo motivo di annullamento sollevato dall'attore, va rilevato che in ambito societario non sussiste una norma che identifichi espressamente la fattispecie dell'abuso del diritto nelle deliberazioni assembleari; tale fattispecie è tuttavia configurabile riferendola alla "regola" di maggioranza, per indicare un uso di tale regola non conforme a quei limiti alla sua applicazione che siano desumibili dai principi generali di correttezza e buona fede che devono informare l'opera dei soci nell'esercizio in comune dell'attività economica.

L'osservanza non impone alcun obbligo a contenuto specifico bensì costituisce un "limite esterno" all'esercizio di una pretesa (Tribunale di Roma 31 marzo 2017: "I principi di correttezza, di buona fede contrattuale e di collaborazione, che devono informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società, sono il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza, con la precisazione che il canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi i quali, nel dinamismo proprio dell'ordinamento societario, sono destinati a trovare adeguata composizione nell'ambito del procedimento deliberativo. La regola di maggioranza prescrive, dunque, al socio non di esercitare il diritto di voto in funzione di un predeterminato interesse, ma di esercitarlo liberamente e legittimamente per il perseguimento del proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno").

Pertanto l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società (cioè costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale) ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *uti singuli* poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali.

Della sussistenza e della prova di tali indizi è naturalmente onerata la parte che assume l'illegittimità della deliberazione. Grava, cioè, sul socio di minoranza l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto (Sentenza n. 27387 del 12/12/2005: "In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorché la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *"uti singuli"*. L'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione; nel concreto suo atteggiarsi, detta prova non deve ritenersi limitata ai "sintomi" dell'abuso della regola di maggioranza manifestatisi prima dell'adozione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne *ex post* la sussistenza").

Nel caso in esame il socio di minoranza ha lamentato che la delibera di aumento del capitale sociale sia stata arbitrariamente e fraudolentemente preordinata da parte dei soci maggioritari al fine di comprimere i diritti del socio di minoranza.

Si rileva, tuttavia, che (*omissis*) non ha preventivamente fornito quei "sintomi" di illiceità, tali da consentire al giudice l'analisi delle motivazioni della delibera, per poter vetrificare se effettivamente abuso vi sia stato.

Non sussiste, invero, alcuna prova del fine fraudolento in quanto si deve escludere che lo scopo perseguito dalla società fosse, in realtà, inesistente.

Al contrario, è pacifico e documentale il fatto che la (*omissis*) spa avesse subito una perdita di Euro 523.877,76 (risultante dal bilancio del 2017, regolarmente approvato) e che tale perdita di esercizio era stata coperta con la riduzione delle riserve da Euro 3.987.830,26 ad Euro 2.463.952,50. La successiva scelta di deliberare un aumento del capitale sociale per un importo sostanzialmente corrispondente a tale perdita, sia pure se non obbligata, presentava indubbiamente elementi di opportunità (così come del resto, sottolineato anche dal Collegio sindacale) al fine di riportare il patrimonio netto della società a valori prossimi a quelli pregressi.

E questo anche alla luce della esigenza di garantire che l'indice di autonomia finanziaria (dato dal rapporto tra il totale del patrimonio netto ed il passivo) - che era sceso allo 0,275 % - potesse risalire ad una percentuale prossima allo 0,32 % (0,31 %).

E si sottolinea che un aumento gratuito del capitale sociale (così come ipotizzato dall'attore nell'atto introduttivo) non avrebbe avuto - come è evidente - tale effetto, in quanto l'utilizzazione delle riserve non avrebbe consentito un aumento del patrimonio e, quindi, neppure un miglioramento degli indici di autonomia finanziaria.

La scelta adottata, pertanto, si configura come giustificata alla luce dell'interesse della società. Non sono emersi, infine, elementi indiziari sufficienti idonei a fare supporre che tale decisione avesse una finalità emulativa e fraudolenta, diretta a danneggiare il socio di minoranza.

Per quanto riguarda l'esistenza di pregressi contrasti tra l'attore e la compagine sociale non è stata fornita alcuna prova adeguata nell'ambito del presente procedimento (e si ricorda che il Tribunale non può fare uso della sua scienza privata, anche relativa alle conoscenze acquisite in altri procedimenti: sentenza n. 5923 del 13/03/2014); l'unico riferimento (ma, di per sé, insufficiente) è contenuto nella lettera (prodotta sub doc.4) ed inviata dall'attore agli altri soci ed al Collegio sindacale nella quale il socio di minoranza fa - genericamente - riferimento a pregressi contrasti avuti con il socio di maggioranza (*omissis*) sul modo di condurre la società.

Non è emerso, infine, neppure alcun comportamento o indizio cronologicamente successivo, in grado di rivelare ex post l'abuso, nei sensi sopra precisati, della regola di maggioranza.

Si consideri, infine, che, a fronte del diritto di opzione riconosciuto a tutti i soci alla pari in proporzione alle partecipazioni possedute, l'attore non ha neppure provato la propria difficoltà a sottoscrivere l'aumento e, dunque, l'impossibilità di esercitare l'opzione medesima (Tribunale Torino in data 2 dicembre 2013).

Pertanto, in assenza di elementi o indizi nei termini sopra indicati, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di aumento del capitale sociale, non potendo il Tribunale sostituirsi all'organo assembleare in tale valutazione di opportunità.

Per quanto riguarda la domanda di annullamento della Delib. del 29 giugno 2017 di approvazione del bilancio, va ritenuta, preliminarmente, infondata l'eccezione (sollevata dalla convenuta) di carenza di interesse in capo all'attore; invero (sentenza n. 11544 del 09/05/2008) "l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda. Pertanto, nel caso dell'azione volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società, l'attore, che assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ha l'onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, ed il giudice dovrà valutare se quanto prospettato configuri o meno il pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio è portatore; l'esame delle singole poste e

la verifica della loro conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda, ma non al requisito dell'interesse ad agire".

Esaminando il merito della domanda, il Collegio ritiene che il bilancio dell'anno 2017 sia stato redatto nel pieno rispetto da parte della società odierna convenuta di tutti i criteri imposti dall'art. 2423 c.c., in quanto tale bilancio è stato predisposto con chiarezza e fornendo tutte le informazioni necessarie per una rappresentazione esaustiva dei relativi contenuti.

Nessuna violazione dell'obbligo di informazione del socio di minoranza è, pertanto, ravvisabile.

Per quanto concerne, infine, le contestazioni in merito alla veridicità dei dati rappresentati, le doglianze paiono del tutto generiche e non supportate da una prova idonea.

Invero, con riferimento alle contestazioni relative alla contabilizzazione del valore della controllata ceca E.C., parte convenuta ha prodotto una relazione estimativa relativa a tale partecipata (doc. 12 comparsa) e le contestazioni su tale perizia sono risultate generiche (né è richiesto che la perizia sia asseverata); si rileva, inoltre, che nel bilancio dell'anno 2017 sono stati semplicemente confermati i valori già evidenziati nel bilancio dell'anno 2016 (doc.11), approvato con delibera assembleare dd. 29.1.2017 e mai oggetto di contestazioni ad opera del socio di minoranza.

Per quanto concerne, infine, l'*(omissis)* srl, nel bilancio è stato preso atto dell'intervenuto fallimento di tale società e conseguentemente è stata disposta la svalutazione del credito di Euro 750.000,00 (presente anche nei precedenti bilanci della *(omissis)* spa) e derivante dal versamento della caparra.

Le lamentele dell'attore, del resto, sembrano riferirsi principalmente all'operato degli amministratori per quanto riguarda la opportunità e correttezza delle scelte imprenditoriali in passato adottate, piuttosto che riguardare una ipotesi di annullamento o nullità del bilancio approvato.

Per tali motivi le domanda attoree devono essere respinte. Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:

fase di studio: Euro 2.430,00; fase introduttiva: Euro 1.550,00;

fase istruttoria: Euro 5.400,00 (con riduzione del 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria): Euro 2.700,00;

fase decisionale: Euro 3.000,00 (così ridotta in quanto non era richiesta la memoria di replica, non avendo l'attore depositato le conclusioni);

totale Euro 9.680,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna E.F. a rimborsare alla E. spa le spese di lite che liquida in Euro 9.680,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014.

Conclusione

Così deciso in data 5 agosto 2020 nella camera di consiglio della sezione Specializzata delle Imprese del TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.

Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2020.